



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 311 del 10/12/2013 – 17/12/2013</b> <b>Udienza pubblica del 05/11/2013</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo</b> Professioni - Norme della Provincia di Bolzano - Professioni turistiche - Ricorso del Governo - Asserita ingiustificata preferenza per i professionisti locali - Difetto di motivazione sulle ragioni che determinerebbero, in un ambito inciso dalle competenze statutarie, l'applicazione dei parametri di cui al Titolo V della Costituzione - Inammissibilità delle questioni.  <b>Testo</b> Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione degli articoli 117, commi primo e secondo, lett. e) della Costituzione, va rilevata l'inammissibilità delle censure prospettate in relazione agli articoli 3, comma 1, lett. b), 7, comma 1, lett. d) ed e) e 13, comma 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21 recante "Disciplina di professioni turistiche", in quanto nel ricorso non si motivano le ragioni che determinerebbero l'applicazione delle norme del Titolo V della Parte II della Costituzione. Ed inoltre, con riferimento al parametro di cui all'art. 117, primo comma della Costituzione, essendo la normativa interposta citata genericamente, non si possono individuare i contenuti della questione.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio:</b> legge provincia Bolzano 05/12/2012, n. 21 art. 3, co. 1 legge provincia Bolzano 05/12/2012, n. 21 art. 7, co. 1 legge provincia Bolzano 05/12/2012, n. 21 art. 13, co. 2  <b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 117, co. 1 Costituzione art. 117, co. 2

**Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

